

Disegno di legge n. 663 del 28.09.07 (cofirmatario)

## **Norme per il controllo e l'eradicazione della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina nel territorio della Regione**

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

nel passato - anche recente - il mezzo più efficace per eliminare la brucellosi bovina, ovina, caprina e, in certe zone, bufalina, è stato lo stamping out, cioè l'eliminazione dei capi infetti, con l'obiettivo di eradicare questa patologia degli animali in funzione della protezione della salute umana.

L'altra strategia, la vaccinazione degli animali, era stata limitata dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il 15 luglio 2002, con un'inversione di tendenza, la Commissione europea ha cambiato politica, adottando la decisione C(2002) 2592, che, nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, autorizza contro la brucellosi i vaccini vivi del ceppo RB51 e Rev.1, nella considerazione che focolai di brucellosi bovina continuano a manifestarsi in alcune zone della Comunità' e che La vaccinazione è considerata uno strumento efficace se utilizzato in determinate condizioni e associato ad una politica di test e macellazioni ...'.

Fra le zone della Comunità dove continuano a manifestarsi focolai di infezione da brucelle, rientrano la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia.

In particolare, nella Regione siciliana, in concomitanza con la persistenza della brucellosi negli allevamenti di tipo estensivo (brado e semibrado) e negli allevamenti sui monti Nebrodi e Madonie che ancora praticano la millenaria tradizione della transumanza, si registra ogni anno un alto numero di contagi per l'uomo.

La Commissione europea ha disposto, per valutare la situazione epidemiologica, varie missioni ispettive, l'ultima delle quali, mirata appunto a verificare il controllo della brucellosi, si è svolta nel mese di giugno 2006 ed ha prodotto un rapporto (Report DG(Sanco )/8204/2006) che raccomanda l'adozione di misure efficaci per il controllo della brucellosi, tuttora endemica nonostante l'adozione di Piani regionali straordinari di eradicamento.

In conclusione, l'Unione europea, in considerazione della gravissima situazione nella nostra Regione e in altre zone non indenni (la regione Campania e le altre dove si effettuano campagne di vaccinazione anche delle bufale, in base all'apposita legge 27 dicembre 2002, n. 292), ed in assenza di alternative effettivamente praticabili (come l'anagrafe dei capi,

la sorveglianza sull' abbattimento dei capi infetti, etc.), si è espressa in senso tale da favorire la reintroduzione della pratica della vaccinazione nella nostra Regione, sia pure come intervento in deroga, inserito in un piano straordinario.

Da ciò il disegno di legge che si propone alla vostra approvazione.

----O----

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

##### Art. 1.

1. Ai fini del risanamento degli allevamenti e dell'eradicazione della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, la Regione, d'intesa con il Ministero della salute, predispone piani straordinari d'intervento anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando i vaccini vivi dei ceppi RB51 e Rev.1 come metodo profilattico. Tali piani devono garantire la sicurezza degli alimenti e dei prodotti lattiero-caseari derivati, attraverso specifiche misure sanitarie.

##### Art. 2.

1. I piani straordinari d'intervento adottati ai sensi dell'articolo 1 devono indicare:

a) l'autorità regionale competente ad effettuare i controlli veterinari e zootecnici;

b) i veterinari autorizzati ad utilizzare i vaccini per l'immunizzazione, secondo specie e ceppo batterico e in stretta osservanza della normativa comunitaria in materia;

c) i metodi supplementari di marchiatura e registrazione degli animali vaccinati.

##### Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge determinati in euro 1.500.000,00 per l'anno 2007, euro 1.250.000,00 per l'anno 2008, ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2009, si provvede, per il corrente esercizio finanziario, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704; per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2. - accantonamento 1002; per gli esercizi finanziari successivi la spesa sarà quantificata con legge di bilancio.

##### Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta

ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  
e di farla osservare come legge della Regione.